



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 115/16/CSP

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9,
COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL
DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E
PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS
(PROC. N. 350/DDA/GDS - avxhome.in)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 giugno 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/737, pervenuta in data 6 giugno 2016 (prot. n. DDA/0001409), è stata segnalata dalla Digital Content Protection S.r.l., giusta delega della AESVI- Associazione editori sviluppatori videogiochi italiani), per conto dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere videloludico per diversi dispositivi di videogiochi, sul sito *internet* avxhome.in, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:
 - “*Electronic Arts-Battlefield Hardline*”, alla pagina *internet* <http://avxhome.in/games/genre/shooter/edi6222.html>
 - “*Electronic Arts-Dragon Age Inquisition*”, alla pagina *internet* http://avxhome.in/games/genre/g_action/edi6844.html
 - “*Electronic Arts-FIFA 16*”, alla pagina *internet* http://avxhome.in/games/genre/g_sports/edi6816.html
 - “*Electronic Arts-Crysis 3*”, alla pagina *internet* <http://avxhome.in/games/genre/shooter/edi3794.html>
 - “*Warner Bros.-Batman: Arkham Knight*”, alla pagina *internet* http://avxhome.in/games/genre/g_action/Batman.Arkham.Knight.html
 - “*Warner Bros.-Batman: Arkham City*”, alla pagina *internet* http://avxhome.in/games/platform/pc/Batman_Arkham_City_Game_of_the_Year_Edition_2012_PC.html
 - “*Warner Bros.-The Witcher 3*”, alla pagina *internet* http://avxhome.in/games/The_Witcher_3_Wild_Hunt.html
 - “*Nintendo-New Super Mario Bros.*”, alla pagina *internet* http://avxhome.in/games/super_mario_bros_collection_73_game.html



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- “*Nintendo-New Super Mario Bros. Wii*”, alla pagina internet
http://avxhome.in/games/for_children/New.Super.Mario.Bros.Wii.html
- “*Disney Interactive-Disney Epic Mickey 2*”, alla pagina internet
http://avxhome.in/games/genre/g_action/edi5785.html
- “*Electronic Arts-FIFA 15*”, alla pagina internet
http://avxhome.in/games/genre/g_sports/edi6760.html
- “*Electronic Arts-Need for Speed Rivals*”, alla pagina internet
<http://avxhome.in/games/genre/racing/edi4761.html>
- “*Electronic Arts-Battlefield Hardline*”, alla pagina internet
<http://avxhome.in/games/platform/pc/battlefield-hardline.html>
- “*Electronic Arts-Crysis 2*”, alla pagina internet
http://avxhome.in/games/platform/console/crysis_2_xbox360.html
- “*Warner Bros.-Batman Arkham: Origins*”, alla pagina internet
http://avxhome.in/games/genre/g_action/edi4661.html
- “*Warner Bros.-Mortal Kombat X*”, alla pagina internet
http://avxhome.in/games/genre/g_action/edi6296.html
- “*Warner Bros.-The Witcher 3*”, alla pagina internet
<http://avxhome.in/games/01801.html>
- “*Nintendo-Donkey Kong Country Returns*”, alla pagina internet
http://avxhome.in/games/genre/g_action/edi3781.html
- “*Nintendo-Donkey Kong Jungle Beat*”, alla pagina internet
http://avxhome.in/games/genre/g_action/Donkey_Kong_Jungle_Beat.html
- “*Nintendo-Mario vs. Donkey Kong Mini-Land Mayhem!*”, alla pagina internet
<http://avxhome.in/games/genre/arcade/NDSi-Mario-Vs-Donkey-Kong-Mini-Land-Mayhem-2010-EUR.html>
- “*Electronic Arts-FIFA 15*”, alla pagina internet
http://avxhome.in/games/genre/g_sports/edi5748.html
- “*Electronic Arts-Battlefield 4*”, alla pagina internet
http://avxhome.in/games/genre/g_action/edi4682.html
- “*Electronic Arts-Need for Speed Most Wanted*”, alla pagina internet
<http://avxhome.in/games/genre/racing/edi3345.html>
- “*Electronic Arts-The Sims 4 Spa Day*”, alla pagina internet
<http://avxhome.in/games/genre/simulator/edi6609.html>
- “*Electronic Arts-The Sims 4*”, alla pagina internet
<http://avxhome.in/games/genre/strategy/The.Sims.4.Digital.Deluxe.Edition.2014.Update.1.4.83.1010.html>



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- “*Warner Bros.-Middle Earth: Shadow of Mordor*”, alla pagina internet http://avxhome.in/games/genre/g_action/edi6406.html
 - “*Warner Bros.-Batman Arkham: Origins*”, alla pagina internet http://avxhome.in/games/genre/g_action/edi4657.html
 - “*Nintendo-Super Mario Galaxy 2*”, alla pagina internet http://avxhome.in/games/Super_Mario_Galaxy_2_Wii.html
 - “*Nintendo-Pokemon Heart Gold*”, alla pagina internet http://avxhome.in/games/Pokemon_HeartGold_Version.html
 - “*Nintendo-PokéPark Wii: Pikachu's Adventure*”, alla pagina internet <http://avxhome.in/games/PokePark.Pikachus.Adventure.USA.WII.html>
2. Con istanza DDA/739, pervenuta in data 6 giugno 2016 (prot. n. DDA/0001412), è stata segnalata dalla FPM-Federazione Contro la Pirateria Musicale e Multimediale, in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società Sony Music Entertainment S.p.A., Universal Music Italia S.r.l. e Warner Music Italia S.r.l., detentrici dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, sul medesimo sito internet *avxhome.in*, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:
- “*Alessandra Amoroso/Amore puro*”, alla pagina internet <http://avxhome.in/music/pop/edi4546.html>
 - “*Biagio Antonacci/Inaspettata*”, alla pagina internet http://avxhome.in/music/rock/power_pop/edi112.html
 - “*Giorgia/Stonata*”, alla pagina internet <http://avxhome.in/music/pop/giorgia-stonata.html>
 - “*Marco Mengoni/Pronto a correre*”, alla pagina internet http://avxhome.in/music/Marco_Mengoni_-_Prontoacorrere.html
 - “*Vasco Rossi/Stupido Hotel*”, alla pagina internet <http://avxhome.in/music/rock/edi1416.html>
 - “*Vasco Rossi/Live Kom 011*”, alla pagina internet <http://avxhome.in/music/rock/edi3605.html>
 - “*Vasco Rossi/Liberi liberi*”, alla pagina internet <http://avxhome.in/music/rock/edi1429.html>
 - “*Zucchero/La sesion cubana*”, alla pagina internet <http://avxhome.in/music/blues/edi3414.html>
 - “*Zucchero/Chocabeck*”, alla pagina internet http://avxhome.in/music/zucchero_chocabeck.html



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- “Arisa/Sincerità”, alla pagina *internet*
http://avxhome.in/music/format_bitrate/lossy_high_quality/sincerita.html
 - “Laura Pausini/Inedito”, alla pagina *internet*
http://avxhome.in/music/rock/soft_rock/edi3437.html
 - “Laura Pausini/Io canto”, alla pagina *internet*
http://avxhome.in/music/rock/power_pop/edi817.html
 - “Ligabue/Mondovisione”, alla pagina *internet*
<http://avxhome.in/music/rock/edi4782.html>
 - “Max Pezzali/Terraferma”, alla pagina *internet*
http://avxhome.in/music/rock/power_pop/maxpezzali_terraferma.html
 - “Max Pezzali/Hanno ucciso l'uomo ragno 2012”, alla pagina *internet*
<http://avxhome.in/music/pop/edi2771.html>
3. Dalle verifiche condotte sul sito oggetto delle istanze emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine *internet* indicate, riproduzioni delle opere di carattere videoludico e sonoro sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 1, 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Questi elementi hanno indotto la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurassero un’ipotesi di violazione grave e di carattere massivo.
 4. Dalle suddette verifiche risultava, altresì, quanto segue: il nome a dominio del sito avxhome.in, risulta registrato per conto di Collins Jonh, il quale risulta verosimilmente avere sede in 3109 Witmer Rd, Niagara Falls, NY 14305, Stati Uniti d’America; i contatti forniti sono il n. di telefono +1.7662941322 ed indirizzo *e-mail* support@avxhome.se; i servizi di *hosting* risultano verosimilmente forniti dalla società Hurricane Electric, 760 Mission Court Fremont, CA 94539, Stati Uniti d’America, i cui contatti forniti sono il numero di telefono +1 510 580-4100 e l’indirizzo *e-mail* info@he.net; i *server* risultano verosimilmente afferenti alla società White Falcon Communications e risultano localizzati in Port Coquitlam, Columbia Britannica, Canada;
 5. Con comunicazione dell’8 giugno 2016 (prot. n. DDA/0001497), la Direzione contenuti audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 350/DDA/GDS relativo alle istanze DDA/737 e DDA/739, rilevando che le stesse non risultavano irricevibili, improcedibili, inammissibili, né manifestamente infondate e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 1, 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80 della citata legge n. 633/41. Inoltre, in considerazione del fatto che entrambe le istanze fanno riferimento al medesimo sito *internet*, si sono ritenute sussistenti le condizioni per una trattazione congiunta delle stesse in un unico procedimento. Pertanto, la documentazione afferente l’istanza DDA/737 è confluita nella trattazione dell’istanza DDA/739. Nella predetta comunicazione la Direzione rappresentava, altresì, di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del *Regolamento*, in ragione della gravità della violazione segnalata e del suo carattere massivo e della circostanza che le istanze fossero state presentate da associazioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. *u*), del *Regolamento*; Inoltre, in relazione ad *alias* del medesimo sito, l'Autorità con delibera n. 10/16/CSP ha già ritenuto sussistente la violazione del diritto d'autore e dei diritti connessi ai sensi dell'art. 8, comma 2 del *Regolamento*;

6. Considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito avxhome.in, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *Decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e alla società cui appaiono riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
7. Nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, lett. *b*), del *Regolamento*, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dall'8 giugno 2016, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *Decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;
8. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto delle istanze, risulta confermata l'accessibilità alle opere, configurando una fattispecie di violazione grave e di carattere massivo degli artt.1, 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41;
9. Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;
10. L'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *e*), del *Regolamento*, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;
11. L'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del *Decreto* di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet*, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina *internet* su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito *avxhome.in*, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito *avxhome.in*, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sito *avxhome.in* con le modalità suesposte. Rimane fermo l'obbligo in capo ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano di continuare ad adeguarsi agli ordini già emanati dall'Autorità ai sensi degli artt. 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, *lett. d*), del *Regolamento* in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, i cui siti oggetto di disabilitazione all'accesso sono elencati nella lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge n. 633/41.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli artt. 133, comma 1, *lett. l)*, e 135, comma 1, *lett. c)*, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 21 giugno 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi